



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Savona

ORDINANZA n. 94/2019

“Lega Navale Italiana – Sezione di Savona – Gara di pesca al bolentino denominata “Bolentino Costiero a Coppie”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Savona:

- VISTA la propria Autorizzazione n. 154/2019 rilasciata in data 23/05/2019 al sig. FORZANO Franco presidente protempore della Lega Navale Italiana – Sezione di Savona e gli atti ivi richiamati;
- VISTA la propria Ordinanza n. 02/08 del 25/1/2008 disciplinante le gare e le manifestazioni sportive in mare;
- VISTA la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 66/2012 in data 26/04/2012 e ss.mm.ii;
- VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), ratificata con Legge n. 1085 del 21.12.1977;
- RITENUTO NECESSARIO rendere nota l'attività succitata nonché dettare norme a tutela della sicurezza della navigazione e dei partecipanti;
- VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che, dalle ore 08.00 alle ore 11.00 del 26/05/2019 (ovvero, in alternativa, il 09/06/2019 per gli stessi orari in caso condizioni meteo avverse), avrà luogo una gara di pesca al bolentino denominata “Bolentino costiero a coppie” nello specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Albisola Superiore, località Capo - Buco del prete (SV), all'interno del campo di gara centrato nel punto avente le seguenti coordinate geografiche riferite al Datum WGS '84 e raggio pari a 250 metri:

Punto	Latitudine ϕ	Longitudine λ
A	44° 19.60' N	008° 31.60' E

ORDINA

Articolo 1 – disposizioni.

Dalle ore 07.30 alle ore 11.30 del 26/05/2019 (ovvero, in alternativa, il 09/06/2019 per gli stessi orari in caso condizioni meteo avverse), tutte le unità in transito nella zona di cui al “RENDE NOTO”, devono prestare la massima attenzione, procedendo a lento moto e mantenere una distanza minima di 200 metri da quelle impegnate nella manifestazione, evitando di ostacolare le attività connesse con la gara di pesca in questione.

Articolo 2 - deroghe.

Non sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 1:

- le unità partecipanti, nonché quelle facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza alla manifestazione oltre che il relativo personale;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del Fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità pubbliche perseguite.
- le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Le unità di cui ai precedenti punti a) c) e d), sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero 1530 o via VHF.

I partecipanti devono attenersi alle eventuali ulteriori disposizioni che possono essere impartite da questa Autorità Marittima.

Articolo 3 – Obblighi a carico dell'organizzatore

L'organizzatore della manifestazione deve assolvere a tutte le prescrizioni inserite nell'autorizzazione rilasciata da questo ufficio e citata in premessa.

Articolo 4 – disposizioni finali e sanzioni.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione e art. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia garantita anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona, 23/05/2019

p. IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo GASPARINI t.a.
IL COMANDANTE IN II^
C.F. (CP) Alessio MORELLI

o a coppie



Bolentino Costiero a coppie z

Garbasso